

**Proposta di Delibera di Giunta Regionale n. P.D. 17243 del 26.07.2017 avente ad oggetto:
Abrogazione del Regolamento Regionale n. 2/2010. Relazione**

Il Regolamento Regionale n. 2/2010 recante “*Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale*” é finalizzato a disciplinare, così come enunciato all’art. 1 dello stesso: “*ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riferimento all’articolo 6, comma 9 e all’art. 7, comma 7, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo:*

- *le tipologie di opere e interventi, con le relative soglie dimensionali, da sottoporre alle procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in sede regionale;*
- *le condizioni alle quali alcune tipologie di opere e interventi possono essere escluse dall’assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità.”*

Tale disciplina regionale si muoveva nel quadro della normativa nazionale costituita dal D.Lgs. 152/2006 *pro tempore* vigente, ossia il testo del D. Lgs. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” in G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008).

La previsione regolamentare regionale è stata però superata, per ragioni di successione delle leggi nel tempo, oltre che di gerarchia tra le fonti del diritto, dalle seguenti novelle legislative:

- 1) La legge n. 116 del 2014, (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto con l'art. 15, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 6, comma 7, lettera c), e con l'art. 15, comma 1, lettera d) la **modifica dell'art. 6, comma 9**, con l'art. 15, comma 3) la modifica dell'art. 6, comma 8. In particolare, per quel che qui rileva, si riporta la modifica apportata all’art. 6 comma 9 del D. Lgs 152/2006: “*Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto*».
- 2) il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubbl. in G.U. n.84 del 11-4-2015), il quale, al par.6. “*Modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee guida*” esclude che le regioni possano con proprio atto disciplinare la materia della VIA, se non in senso più restrittivo e per una maggior tutela dell’ambiente.

In particolare, si prevede ivi, che “ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della regione o provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate: ... definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente e pertanto non e' richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità”.

3) Da ultimo, il D. Lgs. n.104/17 ha ulteriormente modificato il D. Lgs. 152/06.

Pertanto, la scrivente DG, per il tramite del Capo Dipartimento della Salute e le risorse naturali, richiedeva all’Avvocatura regionale un parere sulla vigenza delle disposizioni di cui al citato Regolamento Regionale n. 2/2010; tale richiesta veniva riscontrata dall’Avvocatura Regionale la quale ha suggerito un’ integrale revisione del Regolamento Regionale onde renderlo pienamente coerente con il sopravvenuto disposto della normativa primaria e secondaria di matrice statale, costituita dal D. Lgs 152/2006 così come novellato dal D. Lgs 128/2010, e dall’ art15, comma 1, della legge n. 116 del 2014, nonché dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2015.

La D.G. ha ritenuto di non procedere ad alcuna revisione del Regolamento, bensì all’abrogazione in questione, in quanto, la normativa statale sopravvenuta regola pienamente la materia e non lascia, diversamente dalla normativa vigente al tempo dell’emanazione del Regolamento, alcun margine di discrezionalità di tipo normativo e/o regolamentare alle Regioni. Difatti, come sopra illustrato, gli artt. 6 comma 9 e comma 7 del D. Lgs. 152/2006, su cui si fondava la disciplina dettata dal Reg. Reg. 2/2010, sono stati interamente riscritti, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità per le Regioni di intervenire con proprio Regolamento a disciplinare la materia delle categorie di progetti da sottoporre o escludere dalla Verifica di Assoggettabilità a VIA.

A seguito della richiesta della scrivente DG per l’Ambiente la Difesa del Suolo e L’Ecosistema all’Ufficio Legislativo di attivare l’eventuale procedura di abrogazione del Regolamento Regionale n. 2/2010, l’Ufficio Legislativo trasmetteva lo schema di regolamento da portare in approvazione a cura della DG per l’Ambiente la Difesa del Suolo e L’Ecosistema, che si allega alla presente unitamente alla proposta di Delibera di approvazione.